

COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

**REGOLAMENTO SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE “LUCE PERPETUA” NEI
CIMITERI DEL COMUNE DI GAVORRANO**

Adottato con deliberazione C.C. N. 120 del 24/05/1989

ARTICOLO 1 – (Disposizioni generali) – Il Comune di Gavorrano gestisce in economia il servizio d’illuminazione “luce perpetua” nei loculi, tombe e cappelle esistenti nei cimiteri comunali.

ARTICOLO 2 - (Competenze) – Agli Uffici di Segreteria, Tecnico e di Ragioneria è demandato tutto quanto spetta, nell’ambito delle specifiche loro competenze, la gestione del servizio d’illuminazione in conformità delle norme contenute nel presente regolamento ed in quello che disciplina le mansioni del personale.

ARTICOLO 3 – (Concessioni) – Le concessioni d’utenze del servizio “Luce perpetua” sono fatte alle tombe, loculi e cappelle situati nei cimiteri comunali. Le derivazioni della luce elettrica fino alla tomba, vengono eseguite da personale tecnico incaricato dal Comune. Il materiale deve riconoscersi idoneo dal tecnico comunale.

ARTICOLO 4 – (Manutenzione) – Il Comune fornisce l’attacco funzionante comprensivo di porta lampada e lampadine, dietro corresponsione da parte dell’utente di un versamento tramite c/c impostato alla Tesoreria Comunale da allegare alla domanda di concessione. I guasti agli impianti d’illuminazione sono a carico dell’Amministrazione Comunale che provvede alla manutenzione e riparazione con proprio personale.

ARTICOLO 5 – (domande) – Chiunque intenda ottenere la concessione di luce votiva deve far pervenire all’Amministrazione Comunale apposita domanda in carta legale indirizzata al Sindaco del Comune di Gavorrano, nella quale deve essere indicato:

- Cognome e nome del richiedente;
- Indirizzo e codice fiscale;
- Ubicazione della tomba o del loculo;
- Cognome e nome del defunto;
- La dichiarazione di aver preso esatta conoscenza del regolamento e di assoggettarsi ad esso;
- La sottoscrizione del concessionario.

ARTICOLO 6 – (Canone) – Il Canone annuo per la concessione del servizio di luce votiva è fissato annualmente con delibera C.C. atteso che si tratta di servizi a domanda individuale. L’importo del canone comunque rimane invariato fino a quando non viene adottata la nuova delibera.

ARTICOLO 7 – (Risoluzione) – Le concessioni s’intendono risolte nel caso che il concessionario non adempia al pagamento del canone fissato nel precedente articolo 6). Quando per morosità del concessionario l’Amministrazione abbia sospeso l’erogazione della luce votiva, oltre al credito maturato l’utente dovrà nuovamente pagare i diritti di attacco determinati all’articolo 4).

ARTICOLO 8 – (Rinuncia) – L’utente che intende rinunciare alla concessione dovrà darne avviso scritto all’Amministrazione, che provvederà alla sospensione dell’erogazione e alla rimozione dell’impianto.

ARTICOLO 9 – (Riscossione) – La riscossione dei canoni derivanti dal servizio d’illuminazione luce perpetua si effettua tramite versamento sul c/c postale intestato al Comune di Gavorrano, in unica rata riscuotibile nel mese di giugno di ogni anno.

ARTICOLO 10 – (Disposizioni finali) – Per tutte le domande o comunicazioni l’utente dovrà rivolgersi direttamente e per iscritto all’Amministrazione. E’ assolutamente vietato agli utenti di corrispondere sotto qualsiasi forma mance e remunerazioni ai dipendenti dell’Amministrazione ed è

vietato a questi di accettarle. Per qualsiasi controversia si riconosce, per patto espresso competente l'autorità giudiziaria di Grosseto e i concessionari, agli effetti del presente regolamento, devono eleggere in Gavorrano il proprio domicilio legale.